

la quasi totalità dei quali appartiene alla classe dei liberi professionisti, in modo particolare ed eccezionale, già fortemente danneggiata per la lunga permanenza alle armi; i quali ufficiali possono essere facilmente sostituiti da altri di classi più giovani, comandati in vece loro, nel modo come si è praticato allorché si è trattato di distogliere, dal lavoro assegnato ai tribunali, gli ufficiali comandati, appartenenti a classi per le quali era stato disposto l'allontanamento dagli uffici, per raggiungere le parti mobilitate in zona di operazioni».

**RISPOSTA.** — « Per quanto riguarda il licenziamento degli ufficiali delle categorie in congedo comandati ai tribunali militari, occorre distinguere tra quelli appartenenti al ruolo di complemento della giustizia militare, e quelli delle altre armi e dei corpi del Regio esercito, in servizio con funzioni di giudici o di segretari.

« Per questi ultimi nessuna deroga si ha alle norme generali di invio in congedo; e quindi tutti quelli appartenenti a classi già licenziate, sono stati posti in libertà; quando, in casi eccezionali, taluno di detti ufficiali venne trattenuto in servizio, il Ministero, appena ebbe conoscenza del provvedimento, dispose sempre che fosse sollecitamente congedato.

« Per quanto concerne invece gli ufficiali di complemento della giustizia militare, il Ministero ha dovuto derogare dalle norme ordinarie dei congedamenti, stabilendo dapprima con circolare a parte in data 25 gennaio u. s., che i congedi stessi fossero limitati alle classi anteriori al 1874.

« E questa misura d'eccezione fu imposta dalla necessità di assicurare la continuazione del regolare e sollecito funzionamento della giustizia militare, che aveva ed ha tuttora un'ingente lavoro da assolvere.

« D'altra parte, quando i detti ufficiali chiesero liberamente di entrare nel corpo di complemento della giustizia militare dovevano prevedere — e del resto ciò risultava esplicitamente dal decreto luogotenenziale col quale si bandiva il concorso — che, per la natura stessa della funzione giudiziaria, essi sarebbero stati trattenuti qualche tempo sotto le armi oltre la data dei congedamenti normali per il disbrigo dei procedimenti pendenti.

« Ora però con recentissimo provvedimento si è disposto l'invio in congedo degli ufficiali di complemento della giustizia militare delle classi 1874-79; e si spera di poter

fra breve licenziare anche altre classi, non appena sarà affluito ai tribunali militari un congruo numero di ufficiali del Regio esercito (laureati in giurisprudenza ed iscritti negli albi), che possono essere comandati con funzioni giudiziarie presso i tribunali militari stessi, in base ad un decreto luogotenenziale di recente data.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **BATTAGLIERI** ».

**Padulli.** — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga che di fronte al sempre crescente numero di disoccupati non sia ormai giunto il momento, anche per ragioni di tranquillità e di ordine sociale, di ridurre al minimo o meglio sopprimere tutte le formalità burocratiche che intralciano ed impediscono l'effettivo inizio dei lavori pubblici già progettati fino dal tempo di pace e pronti tecnicamente per l'esecuzione ».

**RISPOSTA.** — « Fin dal primo momento dopo la conclusione dell'armistizio il Governo in genere e il Ministero dei lavori pubblici in particolare si resero conto della imperiosa necessità di dare il massimo impulso alla ripresa dei lavori pubblici soprattutto perchè al più presto e nella più larga misura possibile vi trovassero impiego le masse operaie congedate dal servizio militare, e rivolsero ogni cura allo studio dei mezzi meglio adatti a tale scopo.

« Gli studi in parola si sono già concretati in vari provvedimenti e principalmente nel decreto luogotenenziale 6 febbraio scorso, n. 107, che, con sostanziali modificazioni alle norme vigenti, ha di molto semplificato e abbreviato la procedura di approvazione dei progetti e di esecuzione dei lavori.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **DE VITO** ».

**Pallastrelli.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se non intenda favorire i vice ispettori scolastici che parteciparono alla guerra sia come soldati che come ufficiali e perciò con una disposizione transitoria, stabilire nella riforma in corso, che essi saranno nominati ispettori senza distinzione di classe o di categoria ».

**RISPOSTA.** — « Una disposizione quale richiede l'onorevole interrogante in favore dei vice ispettori scolastici che parteciparono alla guerra, non mi sembra opportuna ».